

## **Deliberazione 11 maggio 2009 - VIS 46/09**

### **Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'11 maggio 2009

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2008, VIS 45/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2008, VIS 60/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/gas 181/08.

### **Fatto**

1. Con deliberazione VIS 60/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s. (di seguito: Sac Petroli o la società), un'istruttoria formale per accertare la violazione degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione dell'Autorità n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tali violazioni, inerenti ad obblighi tariffari e informativi, sono emerse da accertamenti condotti dagli Uffici dell'Autorità a seguito di segnalazioni pervenute dal Comune di Roncofreddo (FC), nel quale Sac Petroli svolge il servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) a mezzo di reti urbane.
3. Con la deliberazione ARG/gas 181/08, che ha concluso il procedimento avviato per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ha accertato che Sac Petroli ha svolto attività di fornitura di GPL nel Comune di Roncofreddo,

negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, senza aver mai ottemperato ai predetti obblighi tariffari e informativi.

4. Con nota 16 febbraio 2009 (prot. Autorità 0007105) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
5. Con nota 24 febbraio 2009 (prot. Autorità 009378) la società ha presentato una memoria difensiva corredata da un documento.

### **Valutazione giuridica**

6. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, e 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, nonché gli articoli 13, comma 1, nella sua originaria versione, e 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti attività di distribuzione e fornitura GPL di presentare all'Autorità le proposte tariffarie. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00, nonché gli articoli 15, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, prevedono rispettivamente l'obbligo di comunicare all'Autorità l'elenco delle località servite nonché altre informazioni e dati relativi all'attività di distribuzione e fornitura. Gli articoli 15, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 prevedono l'obbligo di comunicare all'Autorità le eventuali variazioni relative alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito.
7. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle suddette disposizioni. Peraltro, è stata la stessa Sac Petroli, dapprima con nota 10 aprile 2008 (prot. Autorità 010809) e da ultimo con nota 24 febbraio 2009 (prot. Autorità 009378) ad ammettere di non aver mai adempiuto agli obblighi tariffari e informativi stabiliti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04. Identico è l'accertamento cui è pervenuta l'Autorità con la deliberazione ARG/gas 181/08: Sac Petroli ha svolto attività di fornitura di GPL nel Comune di Roncofreddo, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, senza aver mai ottemperato ai predetti obblighi tariffari e informativi, in violazione di tutte le disposizioni indicate nel precedente punto 1.
8. La circostanza che la convenzione con il Comune di Roncofreddo "fu stipulata nel lontano 1987 da altro soggetto giuridico", "successivamente confluito in Sac Petroli", non esclude la responsabilità di quest'ultima, né la rende valutabile "con minore severità", contrariamente a quanto sostenuto dalla società nella citata memoria del 24 febbraio 2009. Quello che viene contestato alla società è la violazione di obblighi tariffari e informativi prescritti dall'Autorità a partire dall'anno termico 2001/2002 e quindi in epoca successiva sia alla stipula delle dette convenzioni che al "subentro" dell'attuale gestore. Questi obblighi "integrano" le convenzioni in corso e si applicano direttamente ai gestori che subentrano nelle convenzioni già stipulate con i Comuni da precedenti gestori.

### **Quantificazione della sanzione**

9. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;

- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
10. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
  11. Le disposizioni descritte ai punti 1 e 6 sono state violate attraverso una condotta omissiva coordinata e continuata protrattasi negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 che si configura come un unico illecito. Infatti la violazione della disciplina in materia di obblighi tariffari costituisce conseguenza di un'unica condotta omissiva, caratterizzata dalla violazione della disciplina in materia di obblighi informativi: come vedremo al punto successivo praticare agli utenti condizioni economiche arbitrariamente determinate, perché sottratte alla preventiva approvazione dell'Autorità, è stato possibile proprio in assenza di preventiva informazione all'Autorità in ordine non solo alle condizioni economiche applicate ma all'esistenza stessa della società.
  12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sac Petroli ha disatteso molteplici disposizioni preordinate all'attivazione di flussi informativi, a loro volta strumentali a permettere il monitoraggio dell'Autorità sulla gestione del servizio. L'omissione di tali informazioni, protrattasi negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, ha fatto sì che l'Autorità ignorasse l'esistenza stessa dell'attività di distribuzione e fornitura di GPL da parte di Sac Petroli nel Comune di Roncofreddo. Inoltre, poiché il detto Comune costituiva l'unica località in cui la società svolgeva il servizio, la violazione degli obblighi informativi ha addirittura impedito all'Autorità di venire a conoscenza dell'esistenza della società che, pertanto, si è trovata nella situazione di poter svolgere il servizio senza sottoporre all'approvazione dell'Autorità le condizioni economiche praticate agli utenti e senza applicare la regolazione relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità svolge per verificare il rispetto della suddetta regolazione. La violazione di obblighi informativi ha quindi determinato la violazione di disposizioni tese garantire la coerenza tra le condizioni economiche praticate agli utenti e la regolazione tariffaria definita dall'Autorità.
  13. Tuttavia la gravità della violazione è fortemente attenuata dalla ridotta estensione territoriale (il solo Comune di Roncofreddo) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti (nell'ordine di qualche decina).
  14. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
  15. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sac Petroli non si è resa responsabile di violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di considerazione appare, inoltre, l'atteggiamento collaborativo dimostrato dalla società nel corso del presente procedimento e di quello concluso con deliberazione ARG/gas 181/08. Inoltre, la società, già nel luglio 2008, ha impartito all'ufficio addetto agli aspetti commerciali la direttiva di recuperare e verificare tutta la fatturazione emessa a carico della clientela del Comune di Roncofreddo, così predisponendo le condizioni per "poter procedere ai giusti rimborsi" in favore degli

utenti (cfr. la memoria difensiva 24 febbraio 2009 e il documento ad essa allegato), a seguito della rideterminazione delle condizioni economiche di fornitura ad opera della deliberazione ARG/gas 181/08.

16. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno termico 2006/2007 da Sac Petroli, nell'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL, si aggira intorno ai 40.000 euro.
17. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 11 a 15 conducono a determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte della società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata alla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. si ordina alla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. si precisa che, decorso il termine di cui alla precedente lettera c), per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina alla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Sac Petroli di Perotto Marco & C. S.a.s., con sede legale in via Dismano n. 331, 47023 Cesena (FC), pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e trasmesso in copia al Comune di Roncofreddo (FC), in persona del Sindaco *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

11 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis